



Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI

A.G. 271

14 settembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	271
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (271).

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

L'art. 1 della legge n. 53/2021 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 della medesima legge e all'allegato A [in cui è riportata la direttiva (UE) 2019/713]. Le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi generali disciplinati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012 per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive e per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su gli essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 1). La norma prevede, inoltre, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni possano essere previste nei suddetti decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle relative deleghe. Alla relativa copertura finanziaria, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (comma 3).

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 6 una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli da 1 a 5: ai fini del recepimento della direttiva UE 2019/713, introducono disposizioni in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Le norme, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• recano le definizioni che rilevano ai fini del decreto in esame (articolo 1);• introducono l'art. 493-ter c.p. che, in caso di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, punisce le relative condotte criminose con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. è sempre ordinata la confisca dei summenzionati dispositivi, apparecchiature e programmi informatici (articolo 2);• inseriscono l'articolo 25-octies.1 al D.lgs. n. 231/2001, prevedendo, in presenza della commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, specifiche sanzioni pecuniarie (articolo 3);• stabiliscono che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea una relazione con i dati statistici relativi ai procedimenti giudiziari aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il medesimo ministero viene, altresì, indicato quale autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni sulle misure adottate dall'Italia in attuazione della direttiva UE 2019/713 e sulla valutazione dell'efficacia dalla medesima direttiva (articolo 4);• individuano nella Sala operativa internazionale (SOI), incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale, il punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati previsti dal presente decreto. Le richieste urgenti di assistenza sono trattate dal punto di	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e, con riguardo agli articoli 2 e 3, riferisce che trattasi di norme di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 4, viene precisato che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione dei dati alla Commissione europea potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici. Le disposizioni in esame non sono pertanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>In merito all'individuazione della Sala operativa internazionale (SOI) - incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale - quale punto di contatto nazionale ai fini delle norme in esame (articolo 5), la relazione tecnica precisa che l'organizzazione della citata struttura, già esistente, consente che le richieste urgenti di assistenza siano trattate con la massima tempestività e, comunque, entro otto ore dalla richiesta come previsto dalla norma. La Sala operativa internazionale (SOI), già in attività, non necessita, per lo svolgimento delle funzioni previste, di interventi strutturali né di dotazioni particolari specificatamente dedicate. Per l'adeguamento dell'organico della SOI, si provvederà, come esplicitamente previsto dalla norma, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

<p>contatto entro otto ore dalla richiesta. Viene demandata ad un DPCM, nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente, la determinazione del contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di contatto, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale (articolo 5).</p>	
<p>Articolo 6: dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all'individuazione della Sala operativa internazionale (SOI) – già operante presso la Direzione centrale della Polizia criminale – quale punto di contatto nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi UE (articolo 5), la relazione tecnica riferisce che questa non necessita, per lo svolgimento delle funzioni previste, di interventi strutturali né di dotazioni particolari specificamente dedicate. Peraltro, la medesima norma demanda ad un DPCM la rideterminazione, nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente, del contingente di personale di Polizia da impiegare per le attività del punto di contatto, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale. Sul punto, la relazione tecnica si limita a ribadire che tale adeguamento di organico verrà disposto nel rispetto dei vigenti limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e che, pertanto, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire una verifica della summenzionata neutralità finanziaria anche con riferimento alle necessarie modifiche degli assetti organizzativi delle strutture che saranno tenute a cedere le suddette unità di personale. Con riguardo all'introduzione della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 2), considerata la natura definitiva di siffatta pena accessoria, andrebbe acquisiti elementi a conferma della neutralità finanziaria della previsione alla luce degli eventuali oneri che andranno affrontati per la gestione di tali beni una volta acquisiti a titolo definitivo al pubblico patrimonio.

Con riferimento all'articolo 4, che disciplina la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma.

Questa, in particolare riferisce che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione dei dati potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici; pertanto, ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare altresì in merito alle altre norme del provvedimento stante il contenuto ordinamentale delle stesse, confermato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Senato: Nota di lettura n. 238
Camera: Nota di verifica n. 356

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG271